Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un problema spesso sottovalutato

I cumuli di rifiuti (discariche) nei campi nomadi: zona extraterritoriale per l'applicazione della normativa del T.U. ambientale?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato

Quando parliamo di rifiuti, spesso non si parla di alcune tipologie specifiche di rifiuti. Anzi, per essere più precisi, non si parla di alcune aree specifiche nelle quali sono prodotti alcuni tipi particolari di rifiuti.

In sede seminariale, convegnistica ed editoriale siamo tutti concentrati troppo spesso sui "classici" rifiuti delle aziende, speciali, da demolizione edile e verso tutte quelle altre categorie di carattere storico di rifiuti che vengono ormai da anni scandagliati a livello giuridico sotto ogni profilo e sotto ogni angolazione.

Nel contempo sottovalutiamo alcuni tipi di rifiuti, ed anzi, appunto, alcune aree territoriali specifiche con i rifiuti in esse prodotti, depositati o in transito.

Un caso da manuale, ad esempio, è da sempre costituito alle aree portuali. Pochi sanno, infatti, che una prassi interpretativa arcaica e totalmente errata, ma nel contempo praticamente blindata e diffusa su tutto il territorio nazionale, ritiene che nelle aree portuali i rifiuti (di qualunque genere anche pericolosissimi) una volta varcata la soglia di ingresso dell'area medesima non sono più rifiuti ma diventano "merce". E così sottratti di colpo ed in blocco a tutta rigida disciplina della normativa di settore, in primo luogo la importantissima tracciabilità. Teoria interpretativa che noi abbiamo sempre contestato, pur tra molte critiche, ma che oggi ci sembra definitivamente e clamorosamente smentita dal fatto che il SISTRI trova nelle aree portuali uno dei punti di maggiore e più puntuale applicazione. Che senso avrebbe, infatti, tale previsione normativa se ne porti i rifiuti per magia giuridica vengono trasformati in "merci"?

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Analogamente altre aree specifiche sono certamente soggette a scarsa valutazione e interesse di studio e di approfondimento per quanto riguarda la gestione dei rifiuti al proprio interno, quasi che si trattasse di zone franche dall'applicazione della normativa in questione. Penso alle aree ferroviarie, alle aree aeroportuali, alle zone militari.

Ma tra tutte queste dinamiche di incomprensibile e tacita accettazione di una specie di extraterritorialità rispetto alla vigenza della disciplina dei rifiuti, dobbiamo annoverare anche le aree dei campi nomadi.

Sia chiaro e lo premetto, per evitare sul nascere qualsiasi critica demagogica e strumentale. Con questo intervento non vogliamo né fare questioni di etnie, né di nazionalità né di altro genere. Vogliamo solo parlare di rifiuti, da chiunque siano prodotti e gestiti. E certamente con l'accenno di premessa alle aree portuali non possiamo essere tacciati di razzismo. Ed auspichiamo che lo stesso possa accadere se lo stesso discorso andiamo a farlo per i campi nomadi.

È un dato di fatto oggettivo è palese, sotto gli occhi di tutti a livello quotidiano, che su tutto il territorio nazionale i campi nomadi sono molto spesso un'area nella quale si trovano a cumuli sparsi di rifiuti anche di notevoli dimensioni, ed a volte tali accumuli raggiungono le caratteristiche di vere e proprie discariche. Sono rifiuti eterogenei, appartenenti alle specie più diverse, spesso pericolosi. Contestare questa realtà significa prospettare un negazionismo di bandiera puramente demagogico e irragionevole.

Premesso – dunque - il dato di fatto oggettivo della presenza di cospicui accumuli di rifiuti di ogni genere nelle aree dei campi nomadi, dobbiamo affrontare il problema (squisitamente giuridico) della natura di tali rifiuti, della loro gestione e delle relative responsabilità. E, soprattutto, della obbligatorietà o meno dell'intervento da parte dell'autorità preposte al settore.

Un'area di campo nomadi e la situazione dei rifiuti connessa

A nostro modesto avviso tale dinamica è chiara e lineare. Si tratta – comunque - nel migliore e più modesto dei casi di abbandoni sistematici e ripetitivi di rifiuti, spesso in grandi accumuli, i quali altrettanto spesso si evolvono in vere e proprie di discariche abusive. Dunque, consegue che - a nostro modesto avviso – queste entità sul territorio dovrebbero essere affrontate secondo gli ordinari strumenti previsti dalla parte quarta del T.U. ambientale ed alle connesse norme del codice di procedura penale, allorquando tali accumuli sono percepiti da un organo di polizia giudiziaria e/o da un funzionario tecnico della pubblica amministrazione. Non vediamo - francamente - alternative giuridiche ed eccezioni nelle norme sostanziali e procedurali.

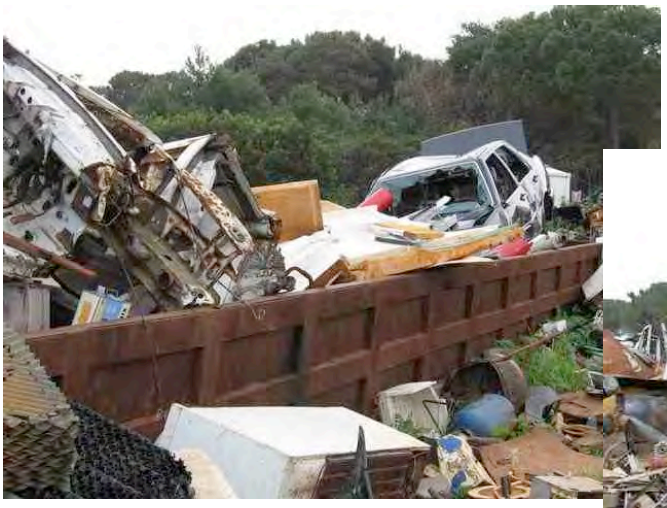

Rifiuti vari in un campo nomadi

Il paradosso, per prassi comune, è che se transitiamo nell'area limitrofa di un campo nomadi (ove sono evidenti tali accumuli e discariche di rifiuti lì giacenti da anni), laddove un soggetto al di là della strada getti per terra un sacchetto di immondizia o non raccolga i bisognini del proprio cane certamente verrà – giustamente - sanzionato in base normativa sui rifiuti; tale sanzione verrà elevata mentre sullo sfondo troneggiano i cumuli di rifiuti del campo nomadi i quali nello stesso tempo non vengono sanzionati né affrontati sulla base della stessa norma. Il che ci appare veramente incoerente rispetto alle regole sostanziali procedurali della normativa di settore.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si dirà che è impossibile individuare l'effettivo soggetto responsabile di tali accumuli. Bene. Ma gli accumuli ci sono e sono oggettivamente una realtà sul territorio, al di là di chi ha realizzati. Al pari degli accumuli, ad esempio, di calcinacci riversati da ignoti sul terreno di un privato. Cosa si fa in quest'ultimo caso?

Dato che non si riesce individuare l'autore ignoto, si ignora il caso? No, certamente e si procede secondo prassi con tutte le regole applicative del caso, e poi si attivano gli strumenti della rimozione dei rifiuti medesimi.

Ecco, a nostro avviso nei campi nomadi dovrebbe accadere esattamente e puntualmente la stessa cosa. Premesso, peraltro, che nella maggior parte dei casi non si tratta di piccoli accumuli ma di vere proprie discariche abusive stratificate nel tempo, ci sembra anche non astratto poter ipotizzare un sequestro penale dell'area per impedire che il reato (allo stato a carico di ignoti) venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

E poi applicare esattamente le stesse dinamiche di regole sostanziali e procedurali che si applicano ai rifiuti trovati sul terreno privato o pubblico e riversati da ignoti.

Poi ci sono responsabilità soggettive. E' quanto improbabile, per restare su un piano concreto, che terzi ignoti entrino sistematicamente nell'area circoscritta di un campo nomadi per riversare lì dentro i propri rifiuti.

È molto più realistico ipotizzare che tali accumuli siano prodotti dagli stessi fruitori ed abitanti del campo nomadi. Ulteriore conferma a questa intuizione pratica e logico-induttiva potrà trovarsi nella qualità, natura e specificità dei rifiuti accumulati, molti dei quali derivano dall'attività proprie dei soggetti presenti in questi campi nomadi.

Ma in dette aree ci sono spesso anche rifiuti particolari, come carcasse autovetture o altri veicoli (in alcuni casi ancora con targa o numero di telaio), pezzi di motore o rifiuti speciali come elettrodomestici e di altro genere.

Una indagine puntuale in ordine alla verifica dell'origine di tali materiali consentirebbe certamente di poter appurare notizie interessanti. Se si vuole approfondire ulteriormente ogni dinamica, ricordiamo che in alcune aree del nostro Paese proficue sono state le installazioni di telecamere "invisibili" per riprendere le autovetture e furgoncini di coloro che si recano vicino i cassonetti della spazzatura per riversare all'esterno sensibili quantitativi di rifiuti aziendali o macropersonali.

Si potrebbe adottare giuridicamente tale sistema di acquisizione di prove anche in relazione alle dinamiche della gestione illecita dei rifiuti all'interno dei campi nomadi, anche in riferimento ai rifiuti che entrano e da quelli che escono.

E se dentro il campo risulta evidente anche la presenza di eternit in degrado, l'intervento ci sembra oltremodo doveroso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Cumuli di rifiuti in campo nomadi ove sono evidenti anche carcasse di veicoli

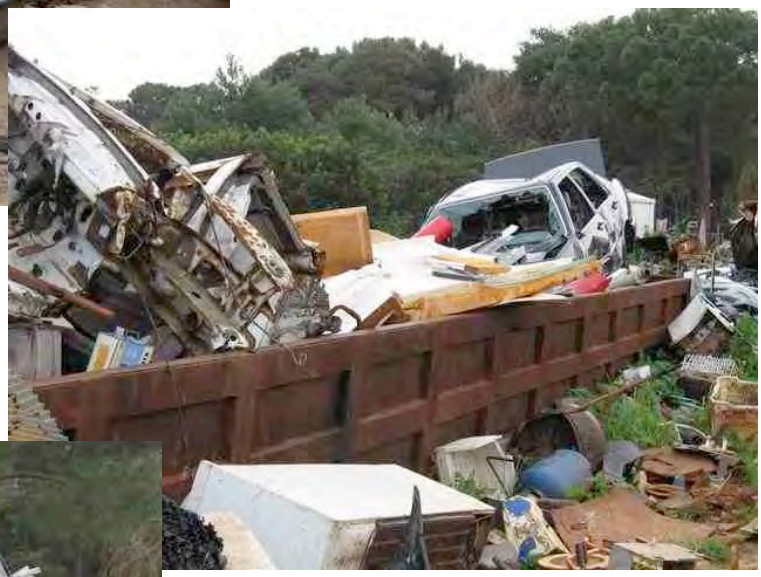

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Eternit ed altro in un'area di un campo nomadi

Demolire le prassi arcaiche di consolidata a interpretazione di invulnerabilità agli accertamenti in materia di rifiuti per specifiche aree territoriali del nostro Paese, significa da un lato garantire una legalità trasversale senza zone franche e dall'altro aprire spazi investigativi estremamente interessanti e dalle conseguenze dinamiche allo stato non prevedibili.

Maurizio Santoloci

Le foto pubblicate in questo articolo sono realizzate da RIU Leonardo
(comandante Stazione di Alghero del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
della Regione autonoma della Sardegna)

Pubblicato il 23 novembre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)